

Capitolo 5° - CARTE DI CREDITO

Sommario

Definizione	Art.	1
Conclusione del contratto	"	2
Proprietà della carta	"	3
Modalità di utilizzo	"	4
Modalità di pagamento	"	5
Smarrimento e furto della carta	"	6
Durata e validità della carta	"	7
Modifica delle condizioni contrattuali	"	8
Rendiconto	"	9
Rapporti tra titolare ed esercenti	"	10
Recesso	"	11

Capitolo 5° - CARTE DI CREDITO

Art. 1 - Definizione

La carta di credito abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati senza pagamento in contanti, nonché a prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici convenzionati, nei limiti del massimale concesso. Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

Art. 2 - Conclusione del contratto

Il contratto si conclude mediante la comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda che può coincidere con la consegna della carta.

Art. 3 - Proprietà della Carta

La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente, al quale deve essere restituita debitamente invalidata alla cessazione del rapporto.

Art. 4 - Modalità di utilizzo

La carta di credito suole essere inviata al titolare a mezzo del servizio postale o per consegna diretta dell'emittente o dell'intermediario.

Al ricevimento della carta il titolare appone la propria firma sul retro della stessa: la medesima firma è apposta sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti, all'atto dell'utilizzo della carta per l'acquisto di beni e/o servizi.

Per l'utilizzo della carta su sportelli automatici abilitati e/o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal titolare, viene attribuito a ciascun titolare un numero Codice Personale Segreto (P.I.N.), generato elettronicamente e, pertanto, non noto al personale dell'emittente. Il Codice Personale Segreto è inviato al titolare in un plico sigillato, disgiuntamente dalla carta; tale numero deve rimanere segreto e non va annotato sulla carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del titolare.

La carta di credito deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere ceduta a terzi.

Il titolare si impegna a comunicare all'emittente ogni variazione dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il titolare si impegna a corrispondere all'emittente:

- gli importi relativi alle operazioni effettuate con la carta di credito, secondo le modalità concordate;
- l'importo relativo alla quota di emissione o al rinnovo della carta ed ogni altro onere contrattualmente previsto.

Art. 6 - Smarrimento e furto della carta

Dal momento della ricezione della carta il titolare prende tutte le ragionevoli precauzioni al fine di tenerla al sicuro unitamente agli elementi che ne consentono l'impiego.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare immediatamente l'emittente con qualsiasi mezzo, facendo seguire la conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi all'emittente entro il termine contrattualmente previsto, corredata da copia della denuncia presentata alla Autorità competente.

Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto.

Art. 7 - Durata e validità della carta

La carta di credito viene rilasciata dall'emittente per il periodo contrattualmente previsto ed indicato sulla carta stessa e viene di solito rinnovata alla scadenza per un analogo periodo. La carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

Art. 8 - Modifica delle condizioni contrattuali

E' solitamente convenuta la facoltà per l'emittente di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al titolare, questi può recedere dal contratto entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta o equivalente ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 9 - Rendiconto

L'emittente invia al titolare, con la periodicità contrattualmente prevista, un estratto conto contenente il dettaglio delle operazioni effettuate con la carta di credito.

L'estratto conto si intende tacitamente approvato dal titolare qualora, trascorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuto all'emittente specifico reclamo per iscritto. Gli estratti conto ed ogni altra comunicazione dell'emittente sono inviati all'indirizzo indicato dal titolare.

Art. 10 - Rapporti tra titolare ed esercenti

L'emittente è estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercenti convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

Nei rapporti con l'emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della carta è irrevocabile. L'emittente non è responsabile qualora la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

Art. 11 - Recesso

Il titolare della carta e l'emittente possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.